



redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni.

## **SOMMARIO**

### **Premessa**

Punto 1- Finalità

### **Paragrafo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale**

Punto 2 - Procedimento elettorale

Punto 3 - Ufficio elettorale

### **Paragrafo II Elettorato attivo e passivo**

Punto 4 - Elettorato attivo

Punto 5 - Elettorato passivo

Punto 6 - Requisiti per la candidatura

Punto 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Punto 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Punto 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

### **Paragrafo III Preparazione, formazione delle candidature e sottoscrizioni**

Punto 10 - Candidatura a Presidente della Provincia

Punto 11- Le sottoscrizioni

### **Paragrafo IV Presentazione delle candidature**

Punto 12 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

Punto 13 - Rinuncia alla candidatura

Punto 14 - Materiale presentazione della lista a Presidente della Provincia

### **Paragrafo V Esame delle candidature**

Punto 15 - Procedure di verifica

Punto 16 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Punto 17 - Verifica delle candidature

Punto 18 - Completamento esame delle candidature

Punto 19 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia – sorteggi

### **Paragrafo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto**

Punto 20 - Designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente e loro facoltà

Punto 21 - Sede delle operazioni di voto

Punto 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Punto 23 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Punto 24 - Funzioni del vicepresidente

Punto 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori



PROVINCIA DI POTENZA

**MANUALE DELLE  
OPERAZIONI ELETTORALI  
PER L'ELEZIONE DEL  
PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA**

**31 OTTOBRE  
2018**

**Paragrafo VII Svolgimento delle operazioni di votazione**

Punto 26 - Costituzione del seggio elettorale

Punto 27 - Votazioni

Punto 28 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Presidente della Provincia

Punto 29 – Chiusura delle operazioni di voto

Punto 30 - Operazioni di scrutinio

Punto 31 - Materiale elettorale

Punto 31 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

Punto 32 - Disposizioni finali



### **Premessa**

Il presente manuale per la elezione del Presidente della Provincia di Potenza viene redatto sulla base della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni e della Circolare n. 32/2014 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

### **Punto 1 - Finalità**

Il presente manuale definisce, per quanto non previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Potenza.

## **PARAGRAFO I**

### **COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE**

#### **Punto 2 - Procedimento elettorale**

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Potenza almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni o, comunque, entro un termine tale da consentire lo svolgimento dei successivi adempimenti nella tempistica definita dalla legge e dal presente manuale.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e, ove presente, nell'apposita sezione Internet sul sito dell'ente. Il decreto rimane pubblicato fino alla data delle elezioni. Il Decreto è, altresì, trasmesso ai Sindaci dei Comuni della provincia attraverso posta elettronica certificata.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione dell'eletto.

#### **Punto 3 - Ufficio elettorale**

1. Presso la Provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e almeno 9 componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni elettorali.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi successivamente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di assenza o impedimento.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in materia di disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.



5. Il responsabile dell'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

## **PARAGRAFO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **Punto 4 - Elettorato attivo**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Potenza, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non fanno parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

### **Punto 5 - Elettorato passivo**

1. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

### **Punto 6 - Requisiti per la candidatura**

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

### **Punto 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo**

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione è indicata per ogni amministratore: la carica ricoperta, il cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

### **Punto 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verificano variazioni.

### **Punto 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali**

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.



2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

### **PARAGRAFO III**

#### **PREPARAZIONE, FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI**

##### **Punto 10 - Candidatura a Presidente della Provincia**

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta a norma del Punto 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

##### **Punto 11 - Le sottoscrizioni**

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di candidatura a Presidente.
3. I candidati non possono sottoscrivere le candidature a Presidente per nessun candidato. (Circolare n. 32/2014 Ministero dell'Interno)
4. Per ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Deve essere, altresì, indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **PARAGRAFO IV**

#### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

##### **Punto 12 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia**

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello libero. In ogni caso è facoltà dell'Ufficio Elettorale predisporre modelli – tipo da pubblicarsi sul sito internet della Provincia.
2. Su tale modello devono essere indicati, in particolare:
  - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, redatto come indicato al Punto 10 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
  - b) due delegati dei candidati a Presidente con dichiarazione sottoscritta dai candidati e autenticata nei modi di legge, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia - anche presentatori di candidature - incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e designare i rappresentanti presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporta la nullità della dichiarazione ma ha come sola conseguenza che soltanto il candidato a Presidente ha facoltà di assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature.
  - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidature nelle modalità previste dall'articolo 11.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi del punto 11.5.



**Punto 13 - Rinuncia alla candidatura**

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

**Punto 14 - Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia**

1. La presentazione delle candidature -intesa come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art 1, comma 61, della L. 56/2014, all'ufficio elettorale presso la sede della Provincia in p.zza M. Pagano, dalle ore 8:00 del ventunesimo giorno alle ore 12:00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. L'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ufficio elettorale provinciale.
5. L'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, in tal caso, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
7. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente deve prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati che presentano la candidatura a Presidente per eventuali comunicazioni.

**PARAGRAFO V  
ESAME DELLE CANDIDATURE**

**Punto 15 - Procedure di verifica**

1. Le candidature a Presidente della Provincia sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 14 commi 1 e 2, ruscando quelle candidature presentate oltre detto termine.

**Punto 16- Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori**

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dal Punto 11 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, ruscando la candidatura che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

**Punto 17 - Verifica delle candidature**

1. Non sono ammesse alla candidatura a Presidente:
  - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
  - b) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco di uno dei comuni della Provincia;



- c) i candidati sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di doppia sottoscrizione per più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

**Punto 18 - Completamento esame delle candidature**

1. L'ufficio elettorale deve iniziare l'esame delle candidature a presidente entro il 19° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricasazione delle candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

**Punto 19 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia - sorteggi**

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

**PARAGRAFO VI  
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

**Punto 20 - Designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente presso il seggio elettorale e loro facoltà**

1. I candidati a Presidente o i loro delegati in sede di presentazione delle candidature (Punto 12, comma 2, lett. b), hanno la facoltà di individuare due rappresentanti presso il seggio elettorale, di cui uno effettivo ed uno supplente.
2. La designazione dei rappresentanti dei candidati a Presidente presso il seggio elettorale è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai soggetti di cui al comma precedente e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2, è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia, entro le ore 15:00 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti dei candidati a Presidente della Provincia, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante del candidato a Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

**Punto 21 - Sede delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della Provincia di Potenza.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali.



3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata per le votazioni solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

**Punto 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale**

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. L'ufficio elettorale unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.
3. Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, che dovrà pervenire in tempo utile, almeno 24 ore prima della apertura delle votazioni, via fax o posta elettronica certificata, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno assicurare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

**Punto 23 - Compiti e poteri del presidente del seggio.**

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali: reclami, anche orali e proteste, contestazione e nullità dei voti.
2. Il Presidente decide sulla questione in via temporanea. La decisione finale su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito all'Ufficio Elettorale. Tale decisione può essere impugnata innanzi al Giudice competente.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.





**Punto 24 - Funzioni del vicepresidente**

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

**Punto 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori**

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
  - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
  - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
  - c) confeziona il plico contenente il verbale, i risultati della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6:00 del mattino del giorno della votazione.

**PARAGRAFO VII**

**SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

**Punto 26 - Costituzione del seggio elettorale**

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti dei candidati a Presidente.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali ricevute dalla provincia, verificando che esso corrisponda a quanto indicato nella trasmissione, verbalizzando eventuali differenze.
4. Il presidente dispone l'autenticazione di un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate e non autenticate vengono incluse in due distinti plichi sigillati e riposte o custodite, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni. In tale occasione il Presidente dà atto a verbale dell'integrità dei plichi.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

**Punto 27 - Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.



4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una matita indelebile che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti dei candidati a Presidente, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

#### **Punto 28 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Presidente della Provincia**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi del Punto 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

#### **Punto 29 – Chiusura delle operazioni di voto**

1. Dopo l'espressione del voto da parte dell'ultimo elettore presente nella sala, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto.
2. Si provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate mediante apposizione sui sigilli della firma del presidente e di almeno due componenti il seggio nonché dei rappresentanti dei candidati presenti nonché del timbro dell'Ufficio.
3. Le schede autenticate e non utilizzate sono incluse in un plico sigillato e vidimato come sopra.
4. Tutto quanto sopra viene custodito, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e viene da questi ripreso nel giorno fissato per lo scrutinio.

#### **Punto 30 - Operazioni di scrutinio**

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8:00 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei candidati a Presidente.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio e previa verifica dell'integrità dei plichi di cui al Punto precedente, di cui si deve dare atto a verbale, il seggio elettorale provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede autenticate e non votate e quelle non autenticate residue sono sigillate in due distinti plichi e trasmesse all'Ufficio Elettorale prima dell'inizio dello scrutinio.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.



5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
  - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
  - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidenti);
  - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
  - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
  - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

#### **Punto 31 - Materiale elettorale**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate inserendovi:
  - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
  - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti dei candidati a Presidente presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al Responsabile dell'Ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

#### **Punto 32 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

1. Alla proclamazione dei risultati provvede l'Ufficio Elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti sulla base della ponderazione di cui all'Articolo 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
2. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti eventualmente designati presso il seggio.
3. L'Ufficio, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare l'eletto, esamina eventuali reclami o contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.
4. L'esito della consultazione è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.



PROVINCIA DI POTENZA

**MANUALE DELLE  
OPERAZIONI ELETTORALI  
PER L'ELEZIONE DEL  
PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA**

**31 OTTOBRE  
2018**

**Punto 33 -- Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.